



09048/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

composta dai signori magistrati:

dott. Raffaele FRASCA

dott. Franco DE STEFANO

dott. Mario CIGNA

dott. Marco ROSSETTI

dott. Augusto TATANGELO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Oggetto:

**ESECUZIONE FORZATA
LIQUIDAZIONE
COMPETENZE I.V.G.**

**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

Ad. 21/11/2019 C.C.

R.G. n. 13531/2018

Rep. C.I.

Gran 9048

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13531 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto

da

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE SO.C.CO.V. S.r.l.

rappresentato e difeso dall'avvocato F

-ricorrente-

nei confronti di

**SOCIETÀ AGRICOLA FRANCO, PAOLO, STEFANIA E
FAUSTA s.s. (P.I.:**

del legale rappresentante *pro tempore*, Franco

rappresentato e difeso dall'avvocato C

-controricorrente-

per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia pronunciata nella causa civile iscritta al n. 17958 dell'anno 2017 del R.G.A.C., pubblicata in data 12 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Rilevato che

Il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'estinzione di una procedura esecutiva di espropriazione mobiliare, ha liquidato il

10998
JP

compenso dovuto al locale Istituto di Vendite Giudiziarie So.C.Co.V. S.r.l. per le attività svolte. La società che aveva promosso l'esecuzione, Società agricola Franco, Paolo, Stefania e Fausta s.s., ha proposto opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U.S.G. – Testo Unico delle Spese di Giustizia).

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brescia, che ha liquidato in favore dell'istituto opponente l'importo di € 3.802,10 (in luogo di quello di € 15.463,99 liquidato dal giudice dell'esecuzione), condannando la società opposta alle spese del giudizio ed al pagamento di una ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Ricorre la So.C.Co.V. S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Società agricola Franco, Paolo, Stefania e Fausta s.s..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Considerato che

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (D.M. 80/2009-D.M. 109/1997)».

La società ricorrente sostiene che la liquidazione delle proprie spettanze per la custodia dei beni mobili oggetto del pignora-

mento avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 2009 n. 80 («*Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati*») e non ai sensi degli artt. 33 e 37 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 n. 197 («*Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie*»).

L'assunto è manifestamente infondato.

Il tribunale ha correttamente rilevato che il regolamento n. 197 del 1997 ed il regolamento n. 80 del 2009 hanno ambiti applicativi diversi, onde il secondo non ha abrogato, neanche parzialmente, il primo, che costituisce una anteriore normativa speciale.

Il regolamento n. 197 del 1997 disciplina in modo esaustivo la liquidazione di spese e compensi spettanti agli Istituti di Vendite Giudiziarie, nell'ambito della regolamentazione generale delle attività ad essi consentite (tra cui la custodia, il trasporto e la vendita dei beni pignorati, anche all'incanto), mentre il regolamento n. 80 del 2009 disciplina esclusivamente i compensi per i soggetti nominati custodi dei beni pignorati in sostituzione del debitore ai sensi dell'art. 520, comma 2, c.p.c., diversi dai suddetti istituti (e che di regola vanno con questi ultimi sostituiti al momento dell'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 521, comma 4, c.p.c.), come si desume del resto anche dalla disposizione normativa che ne ha autorizzato l'emanazione (art. 21 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, che ha autorizzato il Ministro della Giustizia a definire, tra l'altro, i compensi ai «*custodi dei beni pignorati nominati in sostituzione del debitore*», non quelli spettanti agli istituti di vendite giudiziarie).

Dunque, le attività di custodia e trasporto dei beni pignorati, se poste in essere da un istituto di vendite giudiziarie, cioè da



uno degli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 159 disp. att. c.p.c. alla vendita all'incanto e all'amministrazione dei beni pignorati, i cui requisiti, la cui istituzione, organizzazione e le cui attività sono dettagliatamente regolate nel decreto ministeriale n. 197 del 1997, devono essere liquidate esclusivamente in base alle previsioni di tale ultimo decreto, il quale, d'altra parte, prevede una disciplina completa ed esaustiva anche in relazione ai compensi spettanti agli istituti stessi (con norme in taluni casi di speciale favore rispetto a quanto previsto per attività analoghe svolte da altri soggetti, dettate per la specialità della posizione di detti istituti).

Questa disciplina completa ed esaustiva non può essere oggetto di una applicazione solo parziale. Non si giustifica quindi l'esclusione di alcune delle disposizioni dalla stessa previste e la loro sostituzione, per alcune attività, con le disposizioni di un regolamento non specificamente dettato per gli istituti di vendite giudiziarie, ma, al contrario, volto a coprire un vuoto normativo, esistente proprio in relazione alla liquidazione dei compensi dovuti nell'ipotesi in cui sia nominato custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, un soggetto diverso da tali istituti.

2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.».

Il motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale ha correttamente applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio infatti che l'opposizione della società creditrice procedente avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze dell'istituto vendite giudiziarie sia stata accolta e che sia stata correttamente ritenuta la sostanziale soccombenza di quest'ultimo, nell'ambito di tale giudizio.



Come emerge dalla stessa decisione impugnata (e diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, peraltro privo della necessaria specificità sul punto), la società opponente aveva infatti, in via principale, contestato proprio la genericità e comunque l'erroneità dei parametri posti dall'istituto a base della propria istanza di liquidazione, istanza sostanzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione e che l'istituto stesso ha infondatamente chiesto di confermare, in sede di opposizione (e finanche, in parte, nella presente sede); e tale domanda è stata certamente accolta.

D'altronde, la facoltà di disporre la compensazione (anche parziale) delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (e ciò, del resto, anche in caso di reciproca parziale soccombenza, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.), e questi non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01).

3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 96, 3 co. c.p.c.».

Il motivo, diversamente da quanto prospettato dal relatore, è manifestamente fondato.



La condotta processuale tenuta dalla società nel corso del procedimento esecutivo, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, nel richiedere al giudice dell'esecuzione la liquidazione delle proprie competenze, non avrebbe potuto essere direttamente valutata ai fini della condanna di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., che ha esclusivo riguardo al comportamento tenuto dalla parte nel giudizio le cui spese sono oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, segnatamente, presuppone un abuso dello strumento processuale, che deve però essersi concretizzato nell'azione proposta o nella resistenza operata nell'ambito del suddetto giudizio.

D'altra parte, la mera circostanza che la società ricorrente abbia resistito all'opposizione proposta dalla controparte, nel presente giudizio e, in particolare, la sua richiesta di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 2009 n. 80, ai fini della liquidazione delle proprie competenze, pur destituita di fondamento in diritto, non appare idonea, di per sé, a configurare un vero e proprio abuso dello strumento processuale, né può considerarsi tale – diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato – la mancata richiesta *«anche in sede di domanda subordinata»*, della *«rideterminazione del compenso secondo i parametri a suo tempo indicati dal G.E.»*.

4. Sono rigettati i primi due motivi del ricorso, è accolto il terzo. Per l'effetto, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, limitatamente al capo di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il primi due motivi ricorso, accoglie il terzo e, per l'effetto, cassa senza rinvio la decisione impugnata, limitatamente alla condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2019.

Il presidente
Raffaele FRASCA

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITO IN CANCELLERIA
Oggi **1.8. MAG. 2020**
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA